



Documento di seduta

B8-0501/2018

22.10.2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul (2018/2885(RSP))

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

**Risoluzione del Parlamento europeo sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul
(2018/2885(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione in data 19 ottobre 2018 del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'uccisione di Jamal Khashoggi,
- vista la dichiarazione in data 18 ottobre 2018 di Bernard Duhaime, presidente del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie,
- vista la dichiarazione in data 16 ottobre dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, in cui si esorta l'Arabia Saudita a rivelare tutto ciò che sa riguardo alla sparizione di Jamal Khashoggi,
- visto l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
- viste le osservazioni del VP/AR Federica Mogherini in data 9 e 15 ottobre e in particolare la sua dichiarazione del 20 ottobre 2018 sui recenti sviluppi nel caso del giornalista saudita Jamal Khashoggi,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),
- vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che protegge la libertà di opinione e di espressione, e l'articolo 5 il quale dispone che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, il cui articolo 32, paragrafo 1, garantisce il diritto all'informazione e la libertà di opinione e di espressione, e il cui articolo 8 vieta la tortura fisica o psicologica e ogni trattamento crudele, degradante, umiliante o disumano,
- visto il compendio di informazioni sull'Arabia Saudita del 30 agosto 2018 elaborato dall'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in vista della trentunesima sessione del gruppo di lavoro sull'esame periodico universale da parte del Consiglio dei diritti umani, che si terrà dal 5 al 16 novembre 2018,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e

Nord Africa¹, del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi², dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr³ e del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita⁴,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nello Yemen, adottate il 25 febbraio 2016⁵ e il 30 novembre 2017⁶, e del 4 ottobre 2018 relativa alla richiesta di un embargo dell'UE sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita⁷,
 - vista l'appartenenza dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
 - vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e tecnologia militare⁸,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il giornalista saudita Jamal Khashoggi è scomparso dopo essere stato visto l'ultima volta entrare nel consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018; che il regime saudita ha impiegato più di due settimane per diffondere versioni contraddittorie e mendaci sul destino di Khashoggi negando qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa;
- B. considerando che nei media turchi sono emerse informazioni estremamente preoccupanti suggerendo che sia stato torturato prima di essere stato ucciso in modo extragiudiziale in un omicidio sponsorizzato dallo Stato con il coinvolgimento delle autorità saudite, compresi i funzionari vicini al Principe ereditario Mohammad bin Salman; che il regime saudita ha infine ammesso il 19 ottobre che Khashoggi è stato ucciso poco dopo l'ingresso nell'ambasciata saudita, affermando tuttavia che è deceduto in una "colluttazione" dopo un litigio sorto tra Jamal Khashoggi e le persone che lo hanno incontrato al consolato e che "le discussioni (...) hanno dato luogo a una rissa che ha portato alla sua morte";
- C. considerando che, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, "i locali della missione non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con le funzioni della missione stabilite nella presente convenzione o in altre norme di diritto internazionale generale";
- D. considerando che, dopo la scomparsa di Khashoggi, il regime saudita ha sollevato ostacoli per bloccare lo svolgimento di un'indagine rapida, approfondita, efficace, imparziale e trasparente; che gli investigatori non sono stati autorizzati a esaminare gli spazi interni del consolato saudita fino al 15 ottobre 2018 in seguito ad un accordo con

¹ GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.

² GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.

³ GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2018)0232.

⁵ GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.

⁶ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.

⁷ Testi approvati, P8_TA(2018)0383.

⁸ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

le autorità turche, e che l'accesso alla residenza del console generale è stato autorizzato il 17 ottobre 2018; che il console generale Mohammad al-Otaibi ha lasciato il paese il 16 ottobre 2018;

- E. considerando che negli ultimi mesi il Principe ereditario Mohammad bin Salman ha supervisionato un'ampia repressione nei confronti di difensori dei diritti umani, donne attiviste, avvocati, giornalisti, studiosi e scrittori, repressione che si è intensificata da quando ha iniziato a consolidare il suo controllo sulle istituzioni di sicurezza del paese; che giornalisti e difensori dei diritti umani sauditi situati all'estero sono rimasti in silenzio negli ultimi mesi a causa di minacce nei confronti delle loro famiglie in Arabia Saudita;
- F. considerando che la legge antiterrorismo del 2014 dell'Arabia Saudita contiene una definizione estremamente ampia di terrorismo che consente la criminalizzazione di atti di espressione pacifica e consente la detenzione di persone fino a 90 giorni senza la possibilità di contattare i familiari o avere accesso all'assistenza legale, privandole così delle garanzie giuridiche contro la tortura;
- G. considerando che gli Stati hanno l'obbligo di adottare ogni misura atta a prevenire la tortura, le sparizioni forzate e altre gravi violazioni dei diritti umani, di indagare sulle accuse di atti che configurano tali reati e di consegnare alla giustizia coloro che sono sospettati di averli commessi;
- H. considerando che il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso preoccupazione in merito alle informazioni sull'esistenza di un luogo di detenzione segreto e all'assenza di un'istituzione indipendente che abbia il compito di effettuare visite periodiche e senza preavviso presso tutti i luoghi di detenzione in Arabia Saudita;
- I. considerando che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate ha espresso serie preoccupazioni per l'aumento dell'uso delle sparizioni forzate negli ultimi anni al fine di estrarre elementi di prova e portare a termine le indagini al di fuori della tutela della legge e che ciò comporta spesso atti di coercizione e tortura; che la pratica degli Stati di effettuare sequestri di persone al di fuori dei rispettivi confini nazionali, con o senza il tacito consenso dello Stato ospitante, è utilizzata per reprimere il dissenso politico o combattere apparentemente il terrorismo;
- J. considerando che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita resta molto allarmante, in particolare per quanto riguarda la mancanza di diritti democratici, la discriminazione nei confronti delle donne, l'esistenza delle pene corporali e della pena di morte;
- K. considerando che il divieto della tortura e di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti non figura soltanto in tutti gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, ma costituisce una norma di diritto internazionale consuetudinario ed è pertanto vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato o meno gli strumenti pertinenti;
- L. considerando che la pena di morte è tuttora applicata in Arabia Saudita per un'ampia gamma di reati; che il regime ha ufficialmente eseguito 146 esecuzioni nel 2017; che le esecuzioni sono pubbliche e che i condannati possono essere crocefissi ed esposti al

pubblico;

- M. considerando che l'Arabia Saudita prevede punizioni per una moltitudine di reati, tra cui la pena di morte in caso di blasfemia, omicidio, atti omosessuali, furto o tradimento, la lapidazione a seguito di adulterio o l'amputazione in caso di banditismo;
- N. considerando che in Arabia Saudita vengono violati i diritti delle donne, in quanto le donne sono ancora considerate inferiori agli uomini e sono sottomesse al controllo di un uomo della loro famiglia, senza avere la libertà di prendere decisioni in autonomia come uscire per strada o viaggiare; che, nonostante l'annuncio di misure molto limitate per la concessione di alcuni diritti alle donne, il sistema di tutela maschile persiste, che consente di sottoporre le donne a detenzioni arbitrarie se un tutore dichiara atti di disobbedienza; che le donne saudite sono discriminate nella vita pubblica e negli spazi pubblici e che nel paese persistono le pratiche dannose, tra cui i matrimoni forzati e tra minori, il codice di abbigliamento obbligatorio per le donne e la poligamia;
- O. considerando che il trattamento di molti lavoratori immigrati è estremamente preoccupante, in particolare di coloro che lavorano nel settore dell'edilizia o come collaboratori domestici, in cui le condizioni di lavoro sono simili alla schiavitù e includono il lavoro minorile; che nel diritto del lavoro saudita persistono le disposizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori stranieri; che circa 500 000 lavoratori domestici indonesiani privi di documenti si trovano attualmente ad affrontare una situazione di estrema vulnerabilità in Arabia Saudita;
- P. considerando che la coalizione a guida saudita, sostenuta dagli Stati Uniti, dagli Emirati arabi uniti, dal Bahrein, dal Kuwait, dalla Giordania, dal Marocco e dal Sudan, è la principale causa di morte di civili yemeniti ed è responsabile di una drammatica crisi umanitaria nello Yemen; che tale coalizione ha commesso gravi violazioni del diritto umanitario, tra cui il bombardamento di ospedali e scuole, provocando migliaia di morti tra i civili, per la maggior parte donne e bambini; che le Nazioni Unite hanno accusato l'Arabia Saudita di commettere crimini di guerra nello Yemen;
- Q. considerando che, oltre al forte sostegno concesso dagli Stati Uniti, l'Arabia Saudita conta anche sul sostegno di molti Stati membri dell'UE, tra cui il Regno Unito, la Francia e la Spagna, che intrattengono forti relazioni politiche con l'Arabia Saudita, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la difesa; che l'UE è il maggiore partner commerciale dell'Arabia Saudita rappresentando oltre il 16 % degli scambi totali; che un numero rilevante di imprese dell'UE investe nell'economia saudita, specialmente nell'industria petrolifera del paese, e che l'Arabia Saudita è un mercato importante per l'esportazione di beni industriali dell'UE in settori quali la difesa, i trasporti, l'industria automobilistica e le esportazioni di prodotti medici e chimici; che l'Arabia Saudita è il secondo maggior importatore di armi a livello mondiale e che circa il 60 % delle armi da esso importate proviene dall'UE;
- R. considerando che il 22 gennaio 2015 il Re saudita Salman è salito al trono di una monarchia ereditaria, feudale e assoluta priva di un parlamento eletto; che l'Arabia Saudita ha 28 milioni di abitanti, tra cui 9 milioni di stranieri; che l'Arabia Saudita svolge un ruolo di primo piano nel finanziamento, nella diffusione e nella promozione a livello mondiale di un'interpretazione dell'Islam particolarmente rigorosa che ha ispirato organizzazioni terroristiche;

1. condanna fermamente l'uccisione extragiudiziale di Jamal Khashoggi da parte di funzionari sauditi nel consolato saudita a Istanbul; esprime il suo cordoglio alla sua compagna, alla sua famiglia e ai suoi amici; chiede che abbia luogo un'indagine internazionale tempestiva, approfondita, indipendente e imparziale sulle circostanze della morte di Khashoggi;
2. deplora l'utilizzo, da parte dell'Arabia Saudita, dei locali di una missione diplomatica per perpetrare un crimine, il che costituisce una violazione dei suoi obblighi imposti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; ricorda che, in base al diritto internazionale, gli Stati sono responsabili degli atti compiuti dalle loro agenzie o dai loro funzionari o nell'esercizio della loro autorità; chiede la piena assunzione di responsabilità da parte dello Stato saudita; sostiene la richiesta presentata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani intesa a revocare l'immunità di qualsiasi funzionario saudita che potrebbe essere coinvolto;
3. deplora profondamente le versioni contraddittorie e mendaci riguardanti il destino di Jamal Khashoggi diffuse dalle autorità saudite; esprime stupore per il fatto che, secondo i media europei, 15 sauditi, compreso Maher Abdulaziz Mutreb, un parente del Principe ereditario, siano arrivati a Istanbul la mattina dell'assassinio di Jamal Khashoggi e che la maggior parte di loro si sia recata immediatamente al consolato prima di partire alla fine del pomeriggio; è inoltre sorpreso del fatto che, secondo le stesse fonti, al personale del consolato sia stata data mezza giornata libera nel pomeriggio; ritiene che tutto ciò possa costituire un insieme di prove quantomeno inquietanti; esorta pertanto il regime a cooperare pienamente con una commissione d'inchiesta internazionale indipendente al fine di risolvere il presente caso in maniera trasparente e con la massima chiarezza rendendo pubblica l'ubicazione delle spoglie di Jamal Khashoggi;
4. sollecita le autorità saudite a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; ricorda alle autorità saudite i loro obblighi internazionali ai sensi del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la proibizione della tortura in quanto sancita nello specifico dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che è stata firmata e ratificata dall'Arabia Saudita;
5. condanna fermamente le diffuse violazioni dei diritti umani commesse dal Regno dell'Arabia Saudita e invita le autorità saudite a porre fine all'attuale imposizione delle pene corporali nei confronti di persone che hanno subito una condanna, comprese la fustigazione/flagellazione e l'amputazione; sollecita l'Arabia Saudita a ravvicinare il proprio diritto nazionale alle norme internazionali sui diritti umani;
6. invita le autorità saudite a fermare la punizione inaccettabile ai danni di Raif Badawi e a liberarlo immediatamente insieme a tutti i prigionieri di coscienza, compresi i difensori dei diritti umani delle donne Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nassima al-Sada e le altre donne che sono state arbitrariamente trattenute senza capi d'accusa dall'inizio della recente ondata di arresti nel mese di maggio;
7. esprime profonda preoccupazione per il prossimo processo dinanzi al tribunale dell'antiterrorismo dell'Arabia Saudita che vede imputate cinque persone, tra cui la giovane donna Israa al Ghomgham e suo marito Moussa al-Hasshem, che rischiano la

pena di morte per aver partecipato semplicemente alle proteste nella provincia orientale; condanna il fatto che almeno quattro cittadini dell'Arabia Saudita si trovano nel braccio della morte per reati commessi quando erano minorenni;

8. sottolinea la sua opposizione alla pena di morte per tutti i casi, indipendentemente dalla natura del crimine; ribadisce il suo invito all'abolizione universale della pena di morte e chiede una moratoria immediata dell'esecuzione di condanne a morte nell'Arabia Saudita; condanna la continua applicazione della pena di morte per una gamma di reati considerata ampia nel paese, tra cui l'omosessualità, i reati connessi agli stupefacenti, l'apostasia, la stregoneria e la pratica della magia;
9. si rammarica del fatto che, nonostante la ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) a ottobre 2004, nella pratica le donne saudite continuano a subire diverse forme di discriminazione, anche a livello di vita privata, occupazione, partecipazione alla vita pubblica, subordinazione all'uomo, violenza domestica generalizzata o attraverso la limitazione della loro libertà di circolazione e di scegliere il partner; condanna la criminalizzazione delle donne vittime di stupro e sfruttamento sessuale, che non sono protette come vittime bensì condannate come prostitute;
10. chiede alle autorità saudite di migliorare le condizioni di lavoro e il trattamento dei lavoratori immigrati, prestando particolare attenzione alla situazione delle donne che lavorano come collaboratrici domestiche, che sono particolarmente esposte al rischio di violenza sessuale, e all'eliminazione del lavoro minorile;
11. condanna il fatto che, nonostante le diffuse violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita e nonostante il finanziamento dei gruppi terroristici da parte del paese, l'Arabia Saudita resta l'alleato principale degli Stati Uniti e degli Stati membri dell'UE nella regione; deplora che l'UE applichi due pesi e due misure, come dimostrato dal trattamento ipocrita e preferenziale nei confronti dell'Arabia Saudita in ragione degli interessi economici e geostrategici dell'UE e della sua dipendenza dal petrolio; richiama l'attenzione sulla stretta relazione e pubblicamente nota che esiste tra alcuni governi europei, in particolare la famiglia reale spagnola, e la dinastia Al Saud, nonché i loro interessi comuni;
12. denuncia la posizione ipocrita dell'amministrazione USA nel caso di specie e la sua intenzione di difendere l'accordo sulle armi tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita; invita l'UE a porre fine alle sue relazioni privilegiate con l'Arabia Saudita e di sospendere qualsiasi accordo commerciale con tale paese mentre quest'ultimo continua a perpetrare diffuse violazioni dei diritti umani;
13. condanna l'intervento dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati nello Yemen ed è profondamente preoccupato per la crisi umanitaria nel paese e, in particolare, per il blocco delle forze di coalizione che impedisce il flusso di aiuti umanitari;
14. deplora profondamente gli effetti destabilizzanti delle vendite di armi al Regno dell'Arabia Saudita da parte di alcuni Stati membri dell'UE come la Spagna, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Svezia; ribadisce nuovamente il proprio appello a tutti gli Stati membri dell'UE di fermare la vendita di armi e attrezzature militari all'Arabia Saudita, date le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale

commesse nello Yemen; chiede agli Stati membri dell'UE di rispettare il trattato sul commercio delle armi del 2 aprile 2013 e la posizione comune del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2008;

15. ricorda ai leader sauditi il loro impegno a "mantenere gli standard più elevati nella promozione e nella protezione dei diritti umani" contratto nel 2013 in occasione della presentazione della domanda di adesione al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha avuto esito positivo; deplora profondamente che alcuni Stati membri dell'UE abbiano votato a favore di tale adesione e dell'adesione dell'Arabia Saudita alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, nonostante le continue violazioni dei diritti umani nel paese, e in particolare dei diritti delle donne; esorta gli Stati membri dell'UE a promuovere, nel quadro delle Nazioni Unite, la rescissione dell'adesione dell'Arabia Saudita al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Comitato arabo per i diritti umani, al Re e al governo dell'Arabia Saudita.